COMUNE DI GAGGIO MONTANO Provincia di Bologna

Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

Approvato con D.G.C. n.24 del 13/03/2012

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Luogo della celebrazione
- Art. 4 Orario di celebrazione
- Art. 5 Tariffe
- Art. 6 Organizzazione del servizio
- Art. 7 Allestimento della sala
- Art. 8 Servizi non erogati
- Art. 9 Disposizioni finali
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del Codice Civile.
- 2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2

Funzioni

1. I matrimoni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato secondo la normativa vigente.

Art. 3

Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella sala del Consiglio Comunale o nell'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo Comunale.

Art. 4

Orario di celebrazione

- 1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, dal Lunedì al Sabato all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
- 2. La celebrazione richiesta in orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione comunale ed al versamento di un'apposita tariffa.
- 3. Le celebrazioni richieste per le giornate di sabato pomeriggio o in via del tutto eccezionale di domenica mattina verranno singolarmente valutate sulla base delle specifiche disponibilità degli operatori dell'ufficio e del celebrante.
- 4. Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese durante le seguenti festività: 1 e 6 gennaio; la domenica di Pasqua e il giorno successivo (lunedì dell'Angelo); il 25 aprile; il 1° maggio; il 2 giugno; il 15 agosto; il 1° novembre; l'8, il 25 ed il 26 dicembre. la celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 8 Settembre festa del Patrono.

Art. 5

Tariffe

1. La tariffe è di € 100,00 per la celebrazione di matrimoni fuori dell'orario di servizio e in giorni diversi da quelli indicati nell'art.4 comma 1 del presente regolamento . Per i matrimoni in cui entrambi gli sposi non sono residenti nel Comune, la tariffa è di €.150,00. In quest'ultima ipotesi nel caso in cui gli sposi non residenti intendano celebrare il matrimonio nel normale orario d'ufficio come indicato al precedente art.4 co.1 saranno tenuti al pagamento della somma di €.50,00.

Art. 6

Organizzazione del servizio

- 1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
- 2. La richiesta relativa all'uso della sala a ciò adibita deve essere presentata almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento della eventuale tariffa.
- 3. Qualora si sovrappongano più richieste verrà esperito un tentativo di accordo fra i richiedenti; in mancanza di tale accordo si procederà nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale.

Art. 7

Allestimento della sala

- 1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti
- 2. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
- 3. E' assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli ed altro all'interno delle strutture comunali.
- 4. Il Comune di Gaggio Montano si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.
- 5. Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture ed ai loro arredi concessi per la celebrazione l'utilizzatore risponderà in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 8

Servizi non erogati

- 1. Qualora i servizi richiesti non fossero prestati, in tutto o in parte a causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
- 2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 9

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - il codice civile
 - il DPR n. 396/2000
 - il D.Lgs n. 267/2000
 - lo Statuto comunale

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/04/2012